

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di
.....

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamene integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 gennaio 2008, l'amministrazione di ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. Considerata la connessione oggettiva del presente gravame con quello rivolto al Comando della Guardia di Finanza di in cui l'amministrazione ha rilevato che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'eccesso dall'articolo 24, comma 6, lettera *c*), l. n. 241/90, la Commissione ritiene di estendere il contenuto delle suddette controdeduzioni anche al presente ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione di del 12 gennaio u.s. e consideratone il tenore, rileva che il riferimento all'art. 24, comma 6, lettera *c*), è generico. In particolare, la scrivente chiede di sapere se l'amministrazione ha emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di

PLENUM 15 GENNAIO 2008

esclusione; chiede altresì di conoscere con maggiore dettaglio la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa fa cenno nella memoria difensiva. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Resistente: Direzione Scolastica statale di**Fatto**

L'Ufficio scolastico provinciale di ha inviato a , insegnante presso la Direzione didattica statale di , la contestazione di aver fatto firmare ad un genitore , rappresentante di classe , una lettera , dalla stessa sig.ra predisposta , con la quale si chiedeva la variazione dell'assegnazione delle classi.

Con istanza del 20.10.2007 la sig.ra ha chiesto a detta Direzione , adducendo di dover apprestare le sue difese nell'iniziato procedimento disciplinare , di aver accesso ai documenti, da essa Direzione formati, su un episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante , episodio che il dirigente scolastico in una conversazione telefonica le avrebbe confermato essere avvenuto.

Con nota del 30.10.2007 la Direzione ha comunicato che "l'istanza non era pertinente con il procedimento" e che gli atti relativi a tale procedimento avrebbero potuto essere richiesti all'Ufficio scolastico provinciale di

Avverso il diniego contenuto in tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla controinteressata sig.ra

La Direzione didattica ha inviato memoria , nella quale deduce la genericità della istanza di accesso e la non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione.

Con decisione in data 22 novembre 2007 la Commissione ha rilevato la necessità di un'istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione della Direzione scolastica di sull'episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante

Con nota in data 12.12.2007, il Dirigente scolastico di ha affermato che "agli atti della scuola non esiste documentazione scritta né verbalizzazione di comunicazioni orali in relazione agli asseriti e presunti fatti di violenza che a detta della sig.ra si sarebbero verificati in un tempo non precisato nella scuola ad opera dell'insegnante".

Diritto

Come è noto, ai fini del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22, lett. d, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per «documento amministrativo» "si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Il Dirigente scolastico di ha affermato che "agli atti della scuola non esiste documentazione scritta né verbalizzazione di comunicazioni orali in relazione agli asseriti e presunti fatti di violenza che a detta della sig.ra si

PLENUM 15 GENNAIO 2008

sarebbero verificati in un tempo non precisato nella scuola ad opera dell'insegnante”.

Allo stato, quindi, il ricorso della sig.ra va rigettato considerato che, per giurisprudenza costante, nell'ambito di operatività della norma che prevede l'accesso agli atti disciplinato dal capo quinto della legge n. 241 del 1990, non è ricompreso l'accesso c.d. informativo che introduce a carico dell'amministrazione un'attività di cognizione e di giudizio non ancora tradotta nello strumento documentale; sul punto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, nel testo novellato dall'art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, “non sono accessibili le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 settembre 2005 n. 4929).

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente : Ministero della Difesa**Fatto**

Con istanza di accesso in data 19.3.2007, la sig.ra ha chiesto al Direttore Generale per il Personale Civile presso il Ministero della Difesa di “prendere visione ed avere copia di tutti gli atti del procedimento” che hanno comportato la modifica di una graduatoria concorsuale penalizzandola.

La ricorrente, infatti, aveva partecipato al percorso formativo per il passaggio, all'interno dell'area funzionale B, dalla posizione economica B1 alla posizione economica B2.

A seguito della riformulazione della graduatoria finale, veniva portata dal quarto al quinto posto.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza , la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

La Commissione, nella seduta del 7 luglio 2007, ha rilevato che la ricorrente, a seguito del decreto del Ministero della Difesa in data 20.2.2007 di riformulazione della graduatoria, è risultata collocata dopo il sig. (che è risultato in possesso di un titolo di preferenza).

Di conseguenza, la Commissione , sospesa ogni definitiva pronuncia, ha invitato il Ministero della Difesa a provvedere alla comunicazione del ricorso al controinteressato nei modi di legge .

Con nota in data 7.12.2007 n. 83573, il Ministero della Difesa ha comunicato di aver notificato il ricorso al controinteressato sig. e di aver trasmesso, con altra nota in data 7.12.2007 n. 83570, alla sig. la documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso proposto dalla sig.ra
.....

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente : Corte dei Conti**Fatto**

Con istanza in data 10.10.2007, premesso di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami , a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti, ha chiesto alla citata amministrazione l'accesso alla seguente documentazione:

1. verbale con cui la commissione ha stabilito i criteri per la correzione degli elaborati scritti;
2. propri elaborati scritti, con il relativo verbale di correzione della giornata;
3. elaborati, anonimi, di uno dei candidati che abbia riportato una delle votazioni minime previste dal Bando per l'ammissione alle prove orali.

Avverso il tacito diniego a seguito della mancata risposta all'istanza il sig., con atto datato 12.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Infatti, il sig. Grasso ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale ed ha, quindi, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'accesso ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di

Fatto

Il signor , in data 11 maggio 2007, ha presentato all'INPS di una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del 5 giugno 2007, l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, il signor , ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

L'INPS di , in data 11 dicembre 2007, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto alla suddetta notifica e, tenuto conto delle opposizioni manifestate da alcuni controinteressati, il 15 novembre 2007, ha comunicato al ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di accesso da questi formulata.

Diritto

Come già rilevato nella precedente istruttoria del 17 settembre 2007, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Istituto non sono accessibili a tutela della riservatezza le dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso delle ispezioni; ciò ovviamente, nel caso in cui tali controinteressati, ricevuta la notifica del ricorso, abbiano comunicato la loro opposizione.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti delle dichiarazioni di questi ultimi, mentre va per il resto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che l'amministrazione ha già consentito l'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte infondato.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di

Fatto

Il signor , in data 7 maggio 2007, ha presentato all'INPS di una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del 5 giugno 2007, l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, il signor , ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

L'INPS di , in data 11 dicembre 2007, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto alla suddetta notifica e, tenuto conto delle opposizioni manifestate da alcuni controinteressati, il 15 novembre 2007, ha comunicato al ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di accesso da questi formulata.

Diritto

Come già rilevato nella precedente istruttoria del 17 settembre 2007, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Istituto non sono accessibili a tutela della riservatezza le dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso delle ispezioni; ciò ovviamente, nel caso in cui tali controinteressati, ricevuta la notifica del ricorso, abbiano comunicato la loro opposizione.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti delle dichiarazioni di questi ultimi, mentre va per il resto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che l'amministrazione ha già consentito l'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte infondato.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signora
contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. – Direzione Provinciale di

Fatto

La signora , in data 7 maggio 2007, ha presentato all'INPS di una domanda di accesso alla documentazione amministrativa avente ad oggetto un verbale di accertamento, redatto nel corso di un'ispezione avvenuta presso la propria ditta, per potere prendere visione, in particolar modo, delle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso dello stesso accertamento.

Con nota del 5 giugno 2007, l'I.N.P.S. comunicava all'odierna ricorrente la possibilità di potere prendere visione ed estrarre copia del verbale richiesto, escludendo, tuttavia, l'accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Pertanto, la signora , ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego dell'amministrazione.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

L'INPS di , in data 11 dicembre 2007, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto alla suddetta notifica e, tenuto conto delle opposizioni manifestate da alcuni controinteressati, il 15 novembre 2007, ha comunicato alla ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di accesso da questi formulata.

Diritto

Come già rilevato nella precedente istruttoria del 17 settembre 2007, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'Istituto non sono accessibili a tutela della riservatezza le dichiarazioni rese dagli ex lavoratori agli ispettori di vigilanza nel corso delle ispezioni; ciò ovviamente, nel caso in cui tali controinteressati, ricevuta la notifica del ricorso, abbiano comunicato la loro opposizione.

Il ricorso va pertanto respinto nei confronti delle dichiarazioni di questi ultimi, mentre va per il resto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che l'amministrazione ha già consentito l'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed in parte infondato.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e nei confronti di: Sig., Sig., Sig.ra

Fatto

Il signor , in data 14 luglio 2007, ha chiesto al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di di potere accedere “a tutti gli atti relativi agli eventi che si sarebbero verificati all’interno del di” e a lui riferiti, che avrebbero determinato la sua sospensione dall’incarico di Sottoufficiale incaricato dello stesso ufficio di , per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L’amministrazione resistente, con nota del 13 agosto 2007, ha negato il richiesto accesso in relazione ai documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, che interpellati hanno manifestato la loro opposizione al riguardo.

Pertanto, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo l’ostensione integrale dei documenti richiesti.

Successivamente, in data 5 ottobre 2007, il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di ha trasmesso una memoria difensiva alla Commissione, confermando il suddetto diniego.

La Commissione, in data 15 ottobre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l’amministrazione ed il ricorrente a specificare i documenti richiesti, per valutarne la natura ai fini della loro ostensibilità.

L’amministrazione resistente, con nota del 7 dicembre 2007, si è limitata a comunicare che i documenti richiesti sono stati assunti al protocollo riservato.

Diritto

Osserva la Commissione che ostativa al chiesto accesso non è la circostanza formale ed estrinseca che l’atto sia stato assunto al protocollo riservato, ma la circostanza sostanziale ed intrinseca che l’atto, indipendentemente dalla sua protocollazione, rientri nelle categorie che per legge e per regolamento sono escluse dall’accesso, in quanto – in difetto – la domanda di accesso sarebbe fondata.

PQM

La Commissione rinnova la richiesta, già formulata nella precedente istruttoria del 15 ottobre 2007, di specificare la natura dei documenti in questione.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Architetto
contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

L'architetto con diverse note del 21 giugno e del 23 luglio 2007, ha richiesto all'Ordine degli Architetti di, di potere avere copia integrale del verbale della seduta consiliare del 3 maggio 2007, quale diretto interessato alle determinazioni assunte dal Consiglio relativamente ai costi delle istanze di accesso agli atti, considerate le sue reiterate richieste giacenti.

L'Ordine professionale, il 3 agosto 2007, ha consentito l'esercizio del diritto di accesso all'istante, rilasciando il documento richiesto, con diverse omissioni nel testo concernenti "argomenti non di suo interesse e comunque riguardanti terzi".

Non ritenendo soddisfatta la propria istanza, l'architetto, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, per ottenere copia integrale del suddetto verbale.

La Commissione, in data 17 settembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'Ordine degli Architetti di a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

L'Ordine resistente, in data 12 dicembre 2007, ha ribadito alla Commissione il proprio diniego al rilascio delle tredici delibere richieste, relative alla seduta consiliare del 3 maggio 2007, non ravvisando alcun interesse dell'istante in merito alle stesse e, conseguentemente, l'opportunità di effettuare la notifica del presente ricorso agli eventuali controinteressati.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva che l'Ordine ha deliberatamente omesso di notificare il ricorso ai controinteressati, così assumendosene la responsabilità.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante, ad avere copia di quanto richiesto, tuttavia, limitatamente alla copia dell'ordine del giorno relativo alla seduta consiliare, in merito alla quale lo stesso ha chiesto il verbale in versione integrale.

Resta salva per l'istante la facoltà di presentare all'ente una nuova domanda di accesso – adeguatamente motivata – in relazione ai punti specificatamente individuati nel suddetto documento e di suo interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con i limiti di cui sopra.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale - Circolo “.....” di
.....

Fatto

Il Signor, con nota del 29 maggio 2007, ha richiesto al Circolo Didattico “.....” di di avere accesso agli atti amministrativi concernenti i criteri e le modalità seguiti dai dirigenti scolastici per stilare la graduatoria per l’iscrizione alla scuola d’infanzia per l’a.s. 2007-2008, asserendo una lesione della figlia, esclusa – a suo dire ingiustificatamente - dalla stessa graduatoria e tutelarne così gli interessi.

L’istituto, con nota del 29 giugno 2007, ha negato l’accesso (successivamente confermato con una nota del 9 agosto 2007) a quanto richiesto opponendo la tutela della riservatezza di terzi soggetti controinteressati e, dunque, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/90, contro tale decisione.

Il 17 settembre 2007, la Commissione ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l’amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n.184/2006.

Il 12 dicembre 2007, la Direzione Didattica Statale - Circolo “.....” di, attraverso il proprio dirigente, ha comunicato di avere avviato alla frequenza scolastica la bambina, nel cui interesse il padre ha proposto il suddetto ricorso e di non avere più provveduto alla notifica dello stesso a tutti i controinteressati, essendo venuta meno la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Marina – Reparto Personale**Fatto**

Il Signor, in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal 2003 al 2006, con nota del 26 aprile 2007 ha prodotto istanza formale di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare Reparto – Divisione, chiedendo di accedere al quesito formulato alla stessa dalla Direzione di Commissariato Militare Marittimo di, avente ad oggetto la concessione del c.d. “premio di congedamento”, attribuito di regola agli ufficiali di complemento raffermati ed esteso per legge alla categoria di ufficiali precari, della quale fa parte lo stesso istante.

L’istante ha chiesto, altresì, di accedere a tutti gli atti del suddetto procedimento, considerato che non ha ancora ricevuto il suddetto beneficio, per potere dunque procedere alla tutela dei propri interessi; e ha presentato ricorso alla Commissione, che lo ha accolto in data 17 settembre 2007.

Successivamente, in data 4 ottobre 2007, il signor ha chiesto alla medesima amministrazione un altro documento, concernente la medesima procedura, vale a dire un messaggio dello Stato Maggiore del 7 aprile 2004, di rilevanza per la cura dei suoi interessi.

Il 17 ottobre 2007 lo Stato Maggiore della Marina con una nota, trasmessa per conoscenza al signor, ha inviato la suddetta istanza – unitamente al documento richiesto - per la relativa e diretta evasione alla Direzione Generale per il personale Militare, motivando di non essere organo di amministrazione attiva.

Ritenendo che tale procedura costituisca – di fatto – un ingiustificato differimento dell’accesso, il signor, in data 22 ottobre 2007, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione.

La Commissione, nella seduta del 22 novembre 2007, ha invitato la Direzione Generale per il Personale Militare a comunicare se avesse provveduto al chiesto adempimento, interrompendo i termini per la propria decisione.

Successivamente, in data 20 dicembre 2007, il ricorrente signor ha scritto alla Commissione una nota con la quale ha comunicato che l’amministrazione resistente gli ha concesso il documento richiesto.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: INPDAP – Sede di

Fatto

Il signor, in servizio presso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, in data 10 maggio 2007, ha presentato alla Direzione Provinciale INPDAP un'istanza per la concessione di un prestito pluriennale: non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla stessa, il 6 novembre 2007, ha avanzato richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

L'ente, dopo avere richiesto un'integrazione della documentazione, il 22 novembre 2007, comunicava al signor la sospensione della concessione del prestito, fornendo solo alcune notizie in merito al procedimento.

Con lettera del 5 dicembre 2007, il signor chiedeva i motivi della sospensione della suddetta pratica, rinnovando la propria istanza di accesso.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, il signor, il 13 dicembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Diritto

La Commissione rileva che il ricorso in esame è stato presentato ancor prima che sia maturato il silenzio dell'ente sull'ultima istanza di accesso formulata dal signor: questa è stata, infatti, recapitata all'ente resistente il 7 dicembre 2007.

Pertanto, si invita la Direzione Provinciale INPDAP a comunicare se, nei trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta istanza, abbia provveduto o meno all'accoglimento della stessa.

PQM

La Commissione sospende ogni pronuncia sul merito, in attesa della comunicazione da parte dell'ente resistente.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: INAIL – sede di**Fatto**

Il signor, assicurato INAIL, dopo avere visto respinta la propria istanza di riconoscimento di malattia professionale, presentata in data 14 giugno 2006, ha chiesto all'INAIL, sede di, di potere accedere a tutti gli atti amministrativi relativi alla suddetta pratica.

L'INAIL, con nota del 6 novembre 2007 ha negato l'accesso, opponendo il proprio regolamento, ed in particolare il disposto dell'articolo 14, che al comma 4, lett. p), prevede l'esclusione dall'accesso degli "accertamenti ispettivi", e alla lett. h), dei "documenti attinenti ad inchieste ispettive e formali"

Pertanto, in data 12 dicembre 2007, il signor, volendo tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego dell'amministrazione, chiedendo l'accesso alla documentazione relativa alla pratica che ha condotto l'ente al mancato riconoscimento della malattia professionale nei suoi confronti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Ritiene la Commissione che sia sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, trattandosi comunque del diretto interessato che chiede di potere visionare documenti che lo riguardano.